



Quaderno di storia del penale e della giustizia

3 / 2021



Il castigo

Riflessioni interdisciplinari per un dibattito
contemporaneo su giustizia,
diritto di punire e pena



Quaderno di storia del penale e della giustizia

rivista annuale

3 / 2021

ISSN (print) 2612-7792

ISSN (online) 2704-7148

ISBN 978-88-6056-800-7 (print)

ISBN 978-88-6056-801-4 (PDF)

© 2022 eum edizioni università di macerata, Italy

Il logo, da un disegno di Pablo Picasso, è tratto dall'*ex-libris* di Mario Sbriccoli

Comitato di Direzione

Ninfa Contigiani, Luigi Lacchè (Coordinatore), Paolo Marchetti, Massimo Meccarelli, Monica Stronati

Consiglio scientifico

Alejandro Agüero (Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de Córdoba - CONICET, Argentina), Yves Cartuyvels (Université Saint-Louis, Bruxelles, Belgique), Patrick Cavaliere (Laurentian University, Ontario, Canada), Paul Garfinkel (Simon Fraser University, British Columbia, Canada), Mary Gibson (John Jay College of Criminal Justice, City University of New York, USA), Jean-Louis Halpérin (Ecole Normale Supérieure, Paris, France), Karl Härter (Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main - Institut für Geschichte der Technischen Hochschule Darmstadt, Deutschland), Marta Lorente Sariñena (Facultad de derecho, Universidad Autónoma de Madrid, España), Michel Porret (Département d'histoire générale, Université de Genève, Confédération suisse), Philippe Robert (CESDIP, Directeur de recherches émérite CNRS, France), Stephen Skinner (Law School, University of Exeter, Great Britain), Thomas Vormbaum (FernUniversität in Hagen, Deutschland)

Editing

Francesca Martello

Indirizzo

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata, via Garibaldi 20, 62100 Macerata, Italia

web: riviste.unimc.it/index.php/qspg

e-mail: luigi.lacche@unimc.it

Editore

eum edizioni università di macerata
Palazzo Ciccolini, via XX settembre, 5 - 62100 Macerata; tel. (39) 733 258 6080

web: eum.unimc.it

e-mail: info.ceum@unimc.it

Progetto grafico e impaginazione

Carla Moreschini

I saggi contenuti in ciascun numero del *Quaderno* sono sottoposti a referaggio da parte dei membri del Comitato di redazione.

I numeri del *Quaderno di storia del penale e della giustizia* sono consultabili gratuitamente a partire dai siti web del periodico e dell'editore e rilasciati nei termini della licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International CC BY-NC-ND 4.0.

Sommario

Il castigo

Luigi Lacchè

- 7 I paradossi del castigo

Passaggi

Umberto Curi

- 19 Verso un nuovo paradigma

Adriano Prosperi

- 25 Non uccidere, tra fede e potere

Flavia Stara

- 37 L'umano che deve rimanere. Le sfide allo spazio-tempo del castigo

Alfredo Verde

- 53 Il castigo in una prospettiva psico(socio)criminologica

Antropologie e Storie del diritto penale

Grazia Mannozi

- 73 Il "castigo": dimensione terminologica e meta-significati giuridici. Una lettura a partire dalle radici protoindoeuropee della lingua del diritto

Aglaia McClintock

- 99 *Ius, paricidas, necare*. Castigo e purificazione a Roma

Pierangelo Buongiorno

- 111 Precipizio e castigo. Forme, funzioni e mitologie delle *deiectiones e saxo* in Roma antica

Ettore Dezza

- 131 Le origini della legge penale nella *Summa de maleficiis* di Bonifacio Antelmi

- Michel Porret
141 Il male del castigo: conservare ma limitare la pena di morte nell'età dei Lumi
- Floriana Colao
159 Percorsi della pena castigo tra attualismo penale, umanesimo penale, giustizia fascista
- Loredana Garlati
177 Punire per (ri)educare. Il fine della pena tra emenda e risocializzazione nel dibattito costituzionale
- Lessico e politica del penale**
- Roberto Cornelli
201 Le società cambiano, il castigo rimane? La giustizia tra eccedenza del diritto e ordinamento sociale
- Domenico Pulitanò
217 Problema castigo e principio responsabilità
- Roberto Bartoli
231 Castigo: vendetta o giustizia? Una riflessione sulla penalità dalla prospettiva del costituzionalismo
- Ombretta Di Giovine
253 Delitto senza castigo? Il bisogno di pena tra motivazioni razionali e istinti emotivi
- Andrea Francesco Tripodi
277 L'idea di pena nei percorsi tracciati dalle Corti europee in materia di *ne bis in idem*
- 293 Abstracts
- 303 Autori

Ettore Dezza

Le origini della legge penale nella *Summa de maleficiis* di Bonifacio Antelmi

1. *La Summa penalistica di Bonifacio Antelmi*

Scarse anche se talora preziose sono le notizie al momento disponibili sulla figura del giudice mantovano Bonifacio Antelmi, al quale viene oggi unanimemente attribuita – sulla scorta di alcune brillanti pagine di Domenico Maffei¹ – la paternità di una rilevantissima *Summa* dedicata alla giustizia penale. Tramandata da una serie non numerosa ma significativa di manoscritti², la *Summa* risulta variamente titolata (*Opus super maleficiis*, *Tractatus super maleficiis*, *Tractatus de maleficiis*, *Tractatus maleficiorum*) nelle numerose edizioni a stampa susseguitesi dal 1499 al 1604³, e viene dalle stesse erroneamente attribuita a Bonifacio Vitalini (o Vitellini/Vitellini)⁴.

¹ D. Maffei, *Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento. Iacopo di Belviso in Provenza?*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1979, p. 2; Idem, *Profilo di Bonifacio Ammannati giurista e cardinale*, in *Genèse et débuts du Grand Schisme d'Occident* (Avignon, 25-28 septembre 1978), Paris, C.N.R.S., 1980 [Colloques Internationaux du Centre Nationale de la Recherche Scientifique, 586], pp. 239-251, in particolare pp. 240-241, 245-246. Nella ristampa anastatica del contributo, in Idem, *Studi di storia delle università e della letteratura giuridica*, Goldbach, Keip Verlag, 1995 [Bibliotheca Eruditorum, 1], pp. 145*-157*, si vedano gli *Addenda* alle pp. 533*-534* (d'ora in poi: *Addenda* 1995). Cfr. inoltre P. Maffei, voce *Antelmi (pseudo-Vitalini)*, *Bonifacio*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti (diretto da), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, I, p. 78.

² Quattro sono i manoscritti segnalati in Maffei, *Profilo di Bonifacio Ammannati* cit., p. 240, nota 12: Bologna, Collegio di Spagna, *cod. 124*; Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, *cod. Biscioni 4*; Laon, Bibliothèque Municipale, *Ancienne Abbaye Saint-Martin, cod. 396*; Kremsmünster, Stiftsbibliothek, *cod. 230*. A questi manoscritti possiamo ora aggiungere un quinto rilevante testimone presente nel codice *Reg. lat. 1126* della Biblioteca Apostolica Vaticana.

³ Nel periodo intercorso tra l'incunabolo milanese del 1499 (Bonifacius De Vitalinis, *Opus super maleficiis*, Milano, Scinzenzeler, 1499) e l'ultima edizione nota a chi scrive (Bonifacius Vitalini, *De maleficiis*, Francoforte, Spiess, 1604), l'opera dello pseudo-Vitalini viene riedita in una ventina di occasioni in tutti i più importanti centri editoriali europei dell'epoca (Milano, Venezia, Caen, Lione, Francoforte). Nella presente occasione si utilizza la bella e accurata edizione realizzata a Venezia nel 1518 dal tipografo mantovano Filippo Pinzi: Bonifacius De Vitalinis, *Super maleficiis*, Venezia, Pinzi, 1518.

⁴ Maffei, *Profilo di Bonifacio Ammannati* cit., pp. 240 e 245, nota 12.

I termini biografici *a quo* e *ad quem* al momento disponibili sulla figura dell'autore sembrano essere quelli del 1277 e del 1316. Nel 1277 un *Bonifacius de Antelmis* è registrato come teste in uno strumento conservato presso l'archivio del monastero di Sant'Andrea di Mantova⁵, e negli anni successivi lo stesso nome ricompare nuovamente nella documentazione mantovana⁶. L'attestazione meritevole di maggiore approfondimento è probabilmente quella risalente al 1279, che vede un *Bonifacinus de Antelmis* sedere nel Consiglio Maggiore del Comune di Mantova in rappresentanza del quartiere di San Martino⁷. Per quanto riguarda poi il termine *ad quem*, nel 1316 il giurista risulta ancora in attività come giudice del podestà di Volterra Bandino (o, secondo altre fonti, Landino) di Pietro⁸.

All'interno di questi estremi cronologici, già Domenico Maffei aveva raccolto una serie di rilevanti testimonianze archivistiche racchiuse tra il 1299 e il 1306, che vedono Antelmi sempre attivo in area toscano-umbra come giudice collaterale del podestà di Siena nel secondo semestre del 1299, come podestà designato di Massa Marittima per il primo semestre del 1300, come *defensor* del Comune di Perugia nel 1304, e infine come Maggior Sindaco del Comune di Siena nel 1306⁹.

Appartenente a una famiglia di mercanti e uomini di legge che già dalla seconda metà del XII secolo occupa una posizione di un certo rilievo nel contesto municipale mantovano¹⁰, Bonifacio Antelmi è dunque, come testé accennato,

⁵ U. Nicolini (a cura di), *L'archivio del monastero di S. Andrea di Mantova*, Mantova, Tipografia Industriale Mantovana, 1959, p. 249, doc. 226 (15 settembre 1277). Cfr. Maffei, *Profilo di Bonifacio Ammannati* cit., p. 240 e n. 13.

⁶ Nicolini (a cura di), *L'archivio del monastero di S. Andrea di Mantova* cit., p. 254, doc. 231 (6 e 9 marzo 1280). Cfr. Maffei, *Profilo di Bonifacio Ammannati* cit., p. 240 e n. 13.

⁷ R. Navarrini, (a cura di), *Liber privilegiorum Comunis Mantue*, Mantova, Gianluigi Arcari Editore, 1988, pp. 191-196, doc. 50: il 23 settembre 1279 a Mantova «in palacio veteri comunis» vengono giurati i capitoli della pace stipulata il 18 settembre tra Verona e Mantova da una parte e Brescia dall'altra; sono presenti anche i consiglieri del Comune di Mantova, divisi per quartiere, e per il quartiere di San Martino giurano, tra gli altri, *Bonifacinus de Antelmis* e *Petrebonus de Antelmis* (p. 194). Un particolare approfondimento meriterà, a suo tempo, la figura del testé menzionato Pietrobono Antelmi che, oltre a essere con ogni probabilità uno strettissimo congiunto di Bonifacio, è ripetutamente segnalato dalla documentazione mantovana della seconda metà del Duecento come *iudex*, *iurisperitus* e *causidicus*, e altresì come ambasciatore del Comune.

⁸ A.F. Giachi, *Saggio di ricerche sopra lo stato antico e moderno di Volterra dalla sua prima origine fino ai nostri tempi*, Parte II, Siena, Bindi, 1796, p. 152, ove si riporta in nota parte di una lettera del Comune di Siena a quello di Volterra del 23 giugno 1316 relativa a un sequestro di mercanzie per mancato pagamento di gabelle: la questione è sottoposta al Consiglio Generale di Volterra dal «Dominus Bonifacius de Antelmis de Mantua iudex D. Bandini Contis de Civit. Castelli Potest. Vult.». L'elenco dei podestà di Volterra fornito da L.A. Cecina, *Notizie istoriche della città di Volterra*, Pisa, Giovannelli, 1758, pp. 257-269, in particolare p. 263, annovera Landino del conte Pietro, di Città di Castello, come podestà di Volterra nel primo semestre del 1316.

⁹ Maffei, *Profilo di Bonifacio Ammannati* cit., pp. 240-241 e n. 14; Id., *Addenda 1995* cit., pp. 533*-534*.

¹⁰ Cfr. P. Torelli, *Un comune cittadino in territorio ad economia agricola*, vol. II, Mantova,

l'autore di una *Summa* o *Summula*¹¹ in materia penalistica che costituisce, secondo l'autorevole giudizio di Domenico Maffei, «uno dei primissimi e più pregevoli trattati penalistici del Medioevo»¹². La paternità dell'opera è confermata da alcuni espliciti riferimenti presenti in alcuni tra i manoscritti giunti fino a noi¹³, mentre la data di composizione può essere fissata con una certa sicurezza al 1301¹⁴.

Non appare poi azzardato affermare che la *Summa* antelmina condivide con il *tractatus* di Alberto Gandino e con la pressoché coeva *Compendiosa* di Tancredi da Corneto¹⁵ – tutte opere, giova sottolinearlo, nate nel medesimo contesto geografico-politico e suggestiva espressione della medesima temperie culturale – una sorta di primato come più risalente e completa esposizione dei nuovi e per molti versi rivoluzionari assetti assunti dalla giustizia penale laica e municipale tra gli ultimi decenni del Duecento e i primissimi anni del Trecento.

Fino a tempi recenti assai poco frequentata dalla storiografia¹⁶, la *Summa* opportunamente restituita da Maffei all'Antelmi rappresenta dunque un testo di straordinario interesse come tramite per la conoscenza di un periodo cruciale nello sviluppo, in Italia e in Europa, del modello penale bassomedievale, ed è senz'altro degna di essere presa in considerazione con il medesimo scrupolo tradizionalmente riservato all'*opus* gandiniano¹⁷.

Accademia Virgiliana, 1952, p. 249, num. 27. Cfr. inoltre O. Guyotjeannin, *Problèmes de la dévolution du nom et du surnom dans les élites d'Italie centro-septentrionale (fin XII^e-XIII^e siècle)*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age*, tome 107, n. 2, 1995, pp. 557-594, in particolare p. 593 (per un'attestazione della famiglia Antelmi risalente al 1190).

¹¹ *Summa* o talora *Summula* è in effetti il termine più volte utilizzato dall'autore nel corso dell'opera. Mette conto notare come il manoscritto dell'opera di Antelmi conservato presso il Collegio di Spagna di Bologna le attribuisca il titolo di *Summa virgiliana*, con esplicito riferimento alle origini mantovane dell'autore. Cfr., sul punto, D. Maffei, E. Cortese, A. García y Gracia, C. Piana, G. Rossi, *I codici del Collegio di Spagna di Bologna*, Milano, Giuffrè, 1992 [Orbis academicus. Saggi e documenti di storia delle Università, 5], pp. 405-406.

¹² Maffei, *Profilo di Bonifacio Ammannati* cit., p. 241.

¹³ Segnaliamo in via d'esempio come al f. 55v del citato testimone della *Summa* inserito nel codice *Reg. lat. 1126* della Biblioteca Apostolica Vaticana si legga senza difficoltà la seguente frase: «Sed consulo ego Bonifacius de Antelmis de Mantua, iudex, compilerator huius Summe...».

¹⁴ La data del 1301 ricorre ripetutamente – segnatamente nella tradizione manoscritta – nei numerosi modelli ed esempi di atti giudiziari inseriti da Antelmi nel corpo della sua trattazione.

¹⁵ Cfr. P. Maffei, voce *Tancredi da Corneto*, in Biocchi *et al.*, *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* cit., II, p. 1931.

¹⁶ Ci limitiamo in questa sede a segnalare i riferimenti all'opera dell'Antelmi presenti in M. Conetti, *Responsabilità e pena: un tema etico nella scienza del diritto civile (secoli XIII-XIV)*, Milano, Giuffrè, 2011, *ad indicem*, in particolare pp. 69-71, 83-86, 130-135, 153-154, e in M.P. Geri, *Dal textus all'ordine sanzionatorio. La classificazione dei crimini tra tecnica giuridica e logica di edificazione istituzionale*, Pisa, Edizioni ETS, 2011, *ad indicem*, in particolare pp. 33-38.

¹⁷ Ci sia consentito osservare, *en passant*, come alla costante attenzione riservata al trattato di Alberto Gandino dalla storiografia contemporanea (talora a scapito di altre coeve testimonianze) non sia forse estranea la presenza di una importante edizione critica – corredata da approfondite ricerche – quale quella curata a suo tempo da H. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der*

2. «*Formavit Deus Omnipotens hominem de limo terre*»

Le osservazioni introduttive testé svolte ci consentono ora di affrontare con maggior agio lo specifico oggetto del presente contributo, che intende esaminare come venga pur sinteticamente trattato nel Proemio della *Summa* antelmiana il tema dell'origine della legge penale. Se infatti la gran parte del Proemio è consacrata all'esposizione di una sorta di filosofia del ben giudicare in materia penale¹⁸, il primo denso paragrafo dello stesso merita, a sommosso avviso di chi scrive, una particolare considerazione in quanto in esso vengono manifestate le convinzioni dell'autore in ordine alla genesi e alle finalità del diritto di punire.

In via preliminare ci pare dunque opportuno riportare per intero tale *incipit*, che nell'edizione a stampa del 1518, utilizzata nella presente occasione, si presenta del seguente tenore:

Formavit Deus omnipotens hominem de limo terre, qui ceteris dignior est planetis et elementis. Planetas et stellas fecit ex igne, flatus et ventus ex aere, et volucres et pisces ex aqua. Homines et terram meantes, ex terra. Fecitque hominem ad imaginem et similitudinem suam, et ipse se immiscuit multis delictis et iniquitatibus: propter quod, hominum malitia subrescente, divino quodam motu leges et iura fuerunt adinventata ut humana coherceretur audacia, et ut inter malos homines quiete vivere possent boni. Et ideo ius proditur, ut malorum appetitus noxius sub iuris regula limitetur, et homines discant honeste vivere, alterum non ledere, ius suum unicuique tribuere. Et ut nullus presumat sua auctoritate et audacia vindictam facere, quia iuris rigor est ideo in medio constitutus, ne quis auctoritate propria ultionem deproscat¹⁹.

In ordine a questo frammento, due sono i profili – del resto strettamente connessi – che meritano di essere affrontati nella presente occasione. Il primo, prevalentemente ma non esclusivamente filologico, ci permetterà di comprendere come Antelmi abbia “costruito” il passo in oggetto partendo da due fonti bensì di diversa natura, ma accomunate dalla medesima ispirazione teologica. Il secondo profilo, di carattere più prettamente contenutistico, ci consentirà di pervenire ad alcune pur parziali conclusioni sulle idee circa la giustizia penale che furono maturate e applicate da Antelmi nel corso della sua attività di giudice (e segnatamente di giudice in materia criminale), e che andarono a costituire l'ossatura concettuale e nel contempo ideologica della sua opera.

Scholastik, I, *Die Praxis*, Berlin, Guttentag, 1907, II, *Die Theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de Maleficiis nebst textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig, Walter De Gruyter & Co., 1926.

¹⁸ Filosofia del ben giudicare che si concreta, nelle pagine dell'Antelmi, in una sorta di breviario fortemente connotato dal punto di vista etico. Sul punto, ci sia consentito di rinviare a E. Dezza, *Un decalogo per il buon giudice. Il Proemio alla Summa de maleficiis di Bonifacio Antelmi (1301)*, in corso di stampa negli Atti del Convegno *L'arte di giudicare. Percorsi ed esperienze tra letteratura, arti e diritto*, Verona, 15-16 dicembre 2017 [Dialoghi di “Ius in fabula”, 3].

¹⁹ [Antelmi], *Super maleficiis*, ed. 1518, f. 2ra.

3. Da Innocenzo III a Gregorio IX

Dal punto di vista filologico, il primo testo che è stato fonte di ispirazione per Antelmi è rappresentato da uno scritto teologico composto verso il 1194 da Lotario di Segni prima di salire al soglio pontificio con il nome di Innocenzo III nel 1198²⁰. Ci riferiamo al *De contemptu mundi*, conosciuto anche sotto il titolo di *De miseria humanae conditionis*, opera di primo piano (e di grande diffusione, almeno fino al XVI secolo) del filone letterario che, con accenti sconsolati e disincantati, divulga il tema ascetico del disprezzo del mondo²¹, ricollegandolo a un fondamentale pessimismo circa la condizione umana che può essere fatto risalire al pensiero di Agostino²².

Il dato che in questa sede merita di essere segnalato è che la lettura di alcuni passi dell'opera innocenziana ha suggerito a Bonifacio Antelmi la prima parte dell'*incipit* trascritto in precedenza. Ci riferiamo in particolare alla descrizione della Creazione, desunta pressoché *ad literam* dal secondo capitolo, *De vilitate materiae ipsius hominis*, del primo libro del *De contemptu mundi*²³. Ci riferiamo altresì alla citazione dei *delicta* e delle *iniquitates* che segnano il genere umano, nella quale risuona un passo immediatamente successivo dell'opera innocenziana, inserito nel terzo capitolo, *De vitio conceptionis*, dello stesso primo libro²⁴. Siamo di fronte a corrispondenze formali destinate peraltro a trasferirsi – si badi bene – anche sul piano della sostanza. È infatti fin da ora opportuno segnalare come la visione pessimistica della natura umana che traspare dalle pagine innocenziane venga convintamente condivisa da Antelmi, e costituisca anzi uno dei temi di fondo destinati a riaffiorare durante tutto il corso dell'intera *Summa*.

Sul punto torneremo tra breve. Prima è però opportuno segnalare un secondo testo messo a frutto da Antelmi nell'*incipit* del Proemio. Tale testo è

²⁰ Nella presente occasione l'opera di Lotario di Segni è stata consultata nella prima tra le edizioni critiche moderne: Innocentius III, *De contemptu mundi sive de miseria humanae conditionis libri tres*, a cura di Johann Heinrich Achterfeldt, Bonn, Weber, 1855.

²¹ Cfr. R. D'Antiga, *Il disprezzo del mondo. Lotario di Segni*, Parma, Pratiche Editrice, 1994.

²² Sul punto rinviamo a quanto osservato in Conetti, *Responsabilità e pena* cit., pp. 69-71.

²³ Innocentius III, *De contemptu mundi*, ed. Achterfeldt, cit., I, 2, *De vilitate materiae ipsius hominis*, p. 15: «Formavit igitur dominus deus hominem de limo terrae, quae caeteris elementis est vilior, ut patet Gen. 2. Planetas et stellas fecit ex igne, flatus et ventos fecit ex aere, pisces et volucres fecit ex aqua, homines et iumenta fecit de terra». Come abbiamo visto, l'*incipit* del Proemio antelmino recita: «Formavit Deus omnipotens hominem de limo terre, qui ceteris dignior est planetis et elementis. Planetas et stellas fecit ex igne, flatus et ventus ex aere, et volucres et pisces ex aqua. Homines et terram meantes, ex terra».

²⁴ Ivi, I, 3, *De vitio conceptionis*, p. 17: «Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis concepit me mater mea. Non in una tantum iniquitate, non in uno tantum delicto, sed in multis iniquitatibus et in multis delictis. In delictis videlicet et iniquitatibus propriis in delictis et iniquitatibus alienis». Il concetto espresso da Lotario di Segni viene sintetizzato da Antelmi nel modo seguente: «Fecitque hominem ad imaginem et similitudinem suam, et ipse se immiscuit multis delictis et iniquitatibus».

rappresentato dalla bolla *Rex pacificus* con la quale, come noto, Gregorio IX promulga nel 1234 il *Liber Extra*. Dalla *Rex pacificus* il giudice mantovano riprende in particolare il passo nel quale Gregorio IX ricollega l'origine del diritto alla necessità di comprimere gli appetiti malvagi (*noxius appetitus*) e di insegnare al genere umano a *honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*²⁵.

Sottolineiamo come anche nel frammento gregoriano si manifesti, seppure in modo più attutito, una valutazione sostanzialmente pessimistica della natura umana, che comporta la necessità di porre un freno al *noxius appetitus* e a tutte le altre spinte degenerative innescate dalla *effrenata cupiditas* stigmatizzata nell'esordio della *Rex pacificus*²⁶. A tale valutazione si aggiunge poi l'attribuzione al diritto anche di una esplicita funzione pedagogica, che consente a Gregorio IX di citare la ben nota triade ulpiana (D 1.1.10), destinata a esercitare una larga influenza sul pensiero giuridico di ogni epoca.

4. «*Hominum malitia subcrescente, divino quodam motu leges et iura fuerunt adinventae*»

Esaurite le notazioni di carattere filologico, ritorniamo brevemente all'*incipit* del Proemio della *Summa* antelmina e alle concezioni ivi espresse in ordine alle origini e alle funzioni della legge penale.

Antelmi parte dall'affermazione che i delitti sono la manifestazione dell'iniquità degli uomini, e tale iniquità viene innescata dalla degenerazione dovuta alla natura stessa del genere umano. L'uomo nasce infatti – giova ribadirlo – *de limo terre*, che Lotario di Segni aveva sottolineato nel suo *De contemptu mundi* essere il più vile degli elementi («*quae caeteris elementis est vilior*») ²⁷. Ne consegue, nella volontà umana, una naturale propensione alla

²⁵ «Ideoque lex proditur, ut appetitus noxius sub iuris regula limitetur, per quam genus humanum, ut honeste vivat, alterum non laedat, ius suum unicuique tribuat, informatur» (E. Friedberg (ed.), *Corpus iuris canonici*, Pars secunda, *Decretalium Collectiones*, Leipzig, Tauchnitz, 1879, p. 3). Il passo della *Summa* antelmina tratto mediante parafrasi dalla *Rex pacificus* è il seguente: «Et ideo ius proditur, ut malorum appetitus noxius sub iuris regula limitetur, et homines discant honeste vivere, alterum non ledere, ius suum unicuique tribuere». La corrispondenza in parola è già stata segnalata a suo tempo in Conetti, *Responsabilità e pena* cit., p. 70, nota 83.

²⁶ «Rex pacificus pia miseratione disposuit sibi subditos fore pudicos, pacificos et honestos. Sed *effrenata cupiditas* [corsivo nostro], sui prodiga, pacis aemula, mater litium, materia iurgiorum, tot quotidie nova litigia generat, ut, nisi iustitia conatus eius sua virtute reprimeret, et quaestiones ipsius implicitas explicaret, ius humani foederis litigatorum abusus exstingeret, et dato libello repudii concordia extra mundi terminos exsularet» (ed. Friedberg, cit., p. 3). Si noti come il tema della *effrenata cupiditas* del genere umano ritorni con notevole frequenza nel *De contemptu mundi* di Lotario di Segni, che vi dedica l'intero secondo libro dell'opera.

²⁷ Merita di essere rilevato il fatto che il termine innocenziano *vilior* tanto nella tradizione manoscritta quanto nelle edizioni a stampa del Proemio antelmino diventa *dignior*, con quello che pare a chi scrive un evidente fraintendimento dei copisti. Cfr. *supra*, nota 23.

iniquitas (che nel *De contemptu mundi* viene ricollegata al peccato originale)²⁸, la quale a sua volta fa sì che la *hominum malitia* sia destinata a crescere progressivamente («*hominum malitia subcrescente*»).

Ora, prosegue Antelmi, è proprio la necessità di frenare anche tramite l'esercizio della forza la marea montante di questa *malitia* umana che porta alla nascita o meglio alla 'invenzione' delle *leges* e degli *iura* («*leges et iura fuerunt adinventata*»). E il dato da sottolineare è che questa 'invenzione' sia avvenuta grazie a un provvidenziale intervento divino, introdotto da un esplicito riferimento («*divino quodam motu*») sul quale il giurista non si sofferma ulteriormente.

Lo stabilimento di *leges et iura* (si noti in questo caso il ricorso alla classicaendiadi romanistica) ottiene poi un duplice effetto. Da un lato, infatti, esso è atto a frenare e a circoscrivere la malvagia *audacia* che segna indelebilmente il genere umano e lo spinge verso azioni inique («*ut humana coherceretur audacia*»), dall'altro, rispondendo anche a una esigenza di ordine, consente di *quiete vivere* ai *boni* che pure non mancano ma che si trovano immersi in un mondo popolato da *mali homines* («*ut inter malos homines quiete vivere possent boni*»).

Ma non basta. Mettendo a frutto la *Rex pacificus* del 1234, Antelmi sottolinea come la funzione del diritto²⁹ non si esaurisca nel comprimere *sub iuris regula* il *noxius appetitus* del malvagi ma si rivolga anche a sviluppare, su più piani, un benefico effetto pedagogico. E tale benefico effetto (apprendere cioè a *honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*) viene descritto per il tramite della penna di Gregorio IX e parafrasando, come già segnalato in precedenza, le celebri parole di Ulpiano, che del resto appartengono al comune bagaglio della cultura tanto civilistica quanto canonistica dell'epoca considerata.

Un ultimo punto merita infine di essere sottolineato. Nella parte conclusiva dell'*incipit* proemiale descritto in queste note Antelmi tocca l'ulteriore tema della vendetta privata, che viene questa volta sviluppato in modo autonomo rispetto alle fonti di ispirazione considerate in precedenza.

Al giurista preme in particolare di mettere risalto il fatto che nella lotta contro la malvagia volontà dell'uomo, irresistibilmente attratto dalle *iniquitates*, non siano ammissibili né alcuna forma di giustizia privata né la presunzione di farsi giustizia da sé. Il compito di attuare la giustizia, infatti, spetta esclusivamente al diritto e, implicitamente, a tutte le strutture giurisdizionali pubbliche chiamate ad attuarlo e dunque, in buona sostanza, ai giudici. A

²⁸ Cfr. *supra*, nota 24. Cfr., sul tema del peccato originale, Conetti, *Responsabilità e pena* cit., p. 70.

²⁹ Da notare il fatto che Antelmi utilizza in questa occasione il termine *ius* laddove la *Rex pacificus* impiega invece la parola *lex*. Cfr. *supra*, nota 25.

nessuno, scrive esplicitamente il giurista, è concessa l'*auctoritas* (e a maggior ragione l'*audacia*) di *facere vindictam*. Il *rigor iuris* (che sottintende il ricorso a forme anche violente di repressione) è stato introdotto proprio per questo, e cioè perché nessuno «auctoritate propria ultionem deponat»³⁰.

Quest'ultima affermazione conclude l'*incipit* del Proemio, che dall'affermazione testé segnalata della centralità dello *ius* e dall'implicito riferimento ai magistrati prende poi spunto per passare a trattare in modo approfondito il successivo tema – che peraltro esula dalle presenti pagine – relativo, come abbiamo accennato in esordio, alla figura e all'etica del *bonus iudex*³¹.

5. *Un concerto a più voci*

All'esito delle presenti brevi note, e per riassumere quanto rilevato nelle pagine precedenti, proviamo a elencare *summo digito* gli aspetti salienti che contraddistinguono la posizione assunta da Bonifacio Antelmi nei confronti del sistema penale all'interno del quale egli si trova a operare in decenni cruciali, come ben noto, per la formazione di strutture punitive destinate a perpetuarsi per secoli in Italia e in Europa.

A) Il punto di partenza è dato da una concezione pessimistica della natura umana, simboleggiata dalla vile materia con la quale è stato creato l'uomo. Tale natura comporta un processo degenerativo che induce l'uomo all'iniquità e al delitto.

B) Da questa situazione è derivata la necessità di porre una barriera alla malvagità umana, e questa barriera è stata realizzata grazie a una ispirazione divina e provvidenziale che ha condotto alla "invenzione" del diritto e delle leggi (e, implicitamente, delle strutture di giustizia atte alla loro concreta attuazione).

C) Il diritto e le leggi oltre a questa funzione repressiva di rigorosa barriera contro l'audacia e la malvagità umane, svolgono altresì una funzione pedagogica in ordine agli aspetti fondamentali del vivere civile.

D) In questo quadro non vi è posto per alcuna forma di giustizia privata, poiché non spetta al singolo di farsi giustizia da sé, sostituendosi a *iura* e *leges* che trovano il proprio fondamento nell'ispirazione divina.

³⁰ Segnaliamo come sia possibile scorgere, nel passo in oggetto, la ripresa pressoché letterale di alcune espressioni tratte da C 1.3.10.1: «Atque ita provinciae moderator sacerdotum et catholicae ecclesiae ministrorum, loci quoque ipsius et divini cultus iniuriam capitali in convictos sive confessos reos sententia noverit vindicandum nec expectet, ut episcopus iniuriae propriae ultionem deponat, cui sanctitas ignoscendi gloriam dereliquit: sitque cunctis laudabile factas atroces sacerdotibus aut ministris iniurias veluti publicum crimen persequi ac de talibus reis ultionem mereri».

³¹ Cfr. *supra*, nota 18 e testo corrispondente.

Da quanto testé riassunto risulta con una certa evidenza quanto del resto già accennato nel corso delle presenti note, e cioè che l'impostazione data da Bonifacio Antelmi al problema delle origini della legge penale risente fortemente di una cultura dalle solide fondamenta teologiche. Più in particolare, Antelmi assume la teologia morale di matrice agostiniana, conosciuta per il tramite del *De contemptu mundi* di Lotario da Segni (e presente anche nella bolla *Rex pacificus* di Gregorio IX), come «premessa definitoria e ordinante»³² e nel contempo come chiave interpretativa e attuativa del sistema stesso della giustizia, e segnatamente della giustizia penale.

In questo, Antelmi sembra distinguersi da altri coevi autori, a cominciare dai già citati Alberto Gandino e Tancredi da Corneto, che pure utilizzano a piene mani le fonti canonistiche³³. Tale differenziazione va intesa nel senso che nella *Summa* antelmina l'impostazione teologica appare decisamente prevalente e caratterizzante, e conduce il giurista ad affermare una propria specifica visione, ricca di notazioni originali e personali, in ordine alla quotidiana realtà dell'amministrazione della giustizia penale.

La breve indagine condotta in queste poche pagine ci consente un'ultima osservazione. Come accennato in precedenza, gli approdi della rivoluzione inquisitoria svoltasi nel corso del Duecento ci sono descritti in modo non univoco non da un solo testo ma da una pluralità di testimonianze dottrinali per lo più scaturite da esperienze sul campo. Siamo di fronte, in altre parole, a un concerto a più voci, ben attestato da quanto scrive Bonifacio Antelmi, nel Proemio della sua *Summa*, in ordine alle origini della legge penale. All'interno di tale concerto, spetterà dunque al moderno osservatore di scorgere le diverse sensibilità e le differenti posizioni con le quali a cavallo tra XIII e XIV secolo furono affrontati i tempi nuovi – nuovi ma non necessariamente migliori – della giustizia penale.

³² Conetti, *Responsabilità e pena* cit., p. 71.

³³ Cfr., per quanto riguarda Gandino, M. Vallerani, *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, «Rechtsgeschichte», 14, 2009, pp. 40-61.

